

Oggetto: Decreto di approvazione accordo di cooperazione ai sensi della legge 241/1990 e del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. tra il DRPC Sicilia e l'INGV per attività di studio e supporto nell'ambito del *Piano Regionale di Microzonazione Sismica* (ex Deliberazione Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 138).



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Viste** le leggi e il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Vista** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 recante “*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana*” e ss.mm.ii.;
- Visto** il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*”;
- Vista** la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa*”;
- Visto** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: “*Codice della Protezione Civile*”;
- Vista** la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 recante “*Norme in materia di protezione civile*” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. che disciplina l’organizzazione dell’Amministrazione regionale;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;
- Visto** l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 laddove è disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella Regione Siciliana sono applicate le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*”, testo coordinato con le leggi della Regione Siciliana n. 12/2023 e n. 12/2011;

- Vista** la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.*”;
- Visto** il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 “*Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*”;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 recante “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla G.U.R.S. 9 gennaio 2026, n. 2 (Supplemento Ordinario);
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”, pubblicata sulla G.U.R.S. 9 gennaio 2026, n. 2 (Supplemento Ordinario);
- Vista** la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2026, n. 13 recante “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato nella GURS 1 giugno 2022, n. 25, recante “*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.*”;
- Visto** il decreto 17 febbraio 2025, n. 720 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale 14 febbraio 2025, n. 36, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la deliberazione di Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 138 di apprezzamento del *Piano regionale di microzonazione sismica* (d’ora in avanti *Piano*), redatto dal DRPC Sicilia;
- Considerato** che le attività previste dal *Piano* riguardano, tra l’altro, studi di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) e di livello 3 (MS3), accompagnati dall’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), in tutti i Comuni del territorio regionale con $ag > 0,125g$; riguardano, inoltre, studi di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) accompagnati dall’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE), in tutti i Comuni del territorio regionale con $ag < 0,125g$;
- Considerato** che nell’ambito delle attività del *Piano* rientrano pure studi di MS3 con approfondimenti geologico-tecnici di dettaglio nelle aree interessate da instabilità geologiche, tra i quali ricadono molti dei Comuni a maggior rischio sismico della Sicilia orientale. I suddetti approfondimenti geologico-tecnici rivestono, pertanto, un’enorme importanza in quanto le loro risultanze forniranno un notevole contributo ai fini della pianificazione urbanistica e di protezione civile;
- Considerato** che dal punto di vista geologico e geomorfologico il territorio regionale presenta caratteristiche peculiari dovute alla complessità e alla variazione orizzontale e verticale degli aspetti litologici e geotecnici dei terreni vulcanici, molti dei quali sono interessati dalla presenza di aree instabili, frequentemente associabili alla presenza di faglie attive e capaci (FAC);
- Considerato** che in tale contesto geologico, inoltre, la pericolosità da fagliazione cosismica assume aspetti molto particolari, incidendo con effetti significativi sulla distribuzione dei danni che si manifestano a seguito di terremoti di magnitudo molto più basse di quanto generalmente avviene negli altri contesti sismotettonici e che, pertanto, occorre tener conto di tali fattori in fase di dimensionamento delle Zone (di attenzione, di suscettibilità e di rispetto) già previste e codificate nelle *Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da FAC*;

Visto il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2024, recante “*Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione Limite per l’Emergenza adottati dalla Commissione Tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica ai sensi dell’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 780/2021.*”, nel quale sono indicate le modalità per aggiornare gli studi di MS3 a seguito di nuove indagini e documenti tecnico-scientifici che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio già validato, oltre alla possibilità di aggiornamenti nel caso in cui le MS3 non abbiano completato tutte le zone suscettibili di instabilità, nel rispetto delle condizioni contenute nello stesso articolo, punto 2e);

Considerato che il DRPC Sicilia intende completare le attività del *Piano* nei territori comunali a più elevato rischio sismico, attraverso ulteriori studi locali di MS3, con approfondimenti di natura geologico - tecnica nelle Zone di attenzione per FAC, nelle Zone di attenzione per frane, liquefazione ed eventuali altre instabilità geologiche presenti, aggiornando nel frattempo gli studi di MS1 nelle aree non interessate dalle suddette instabilità;

Considerato che:

- l’INGV, Ente Pubblico di Ricerca dello stato italiano, è stato istituito con decreto legislativo n. 381 del 20 settembre 1999;
- l’INGV, in base all’art. 2 comma 1, del proprio Statuto, pubblicato su G. U. Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, ha il compito di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze e di divulgarne i risultati;
- l’INGV, così come previsto dal proprio Statuto e in particolare all’art. 2 comma 2 lettera b), “progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell’ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri soggetti; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura di dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati”;
- la struttura scientifica dell’INGV, in base all’art. 16, comma 2, del proprio Statuto, si articola in Dipartimenti, Sezioni e Centri, tra cui figura anche la sede storica INGV di Catania;
- l’art. 29 del Regolamento Organizzazione Funzionamento dell’INGV disciplina le Collaborazioni con soggetti esterni, stabilendo al primo comma che: “I rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra l’Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d’intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative”;
- l’INGV possiede tutte le competenze tecnico-scientifiche richieste per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del presente Accordo di cooperazione e, per eventuali studi e/o approfondimenti specifici potrà avvalersi del coinvolgimento di altri gruppi di ricerca nazionali storicamente impegnati in studi geologico-geofisici propedeutici e di riferimento per la MS, che risiedono all’interno in diversi Enti e Università del territorio nazionale;
- il DRPC Sicilia assicura da parte sua tutto il supporto di dati ed informazioni raccolte nell’ambito degli studi finora condotti nel territorio regionale in materia di microzonazione sismica, pianificazione di PC e realizzazione di indagini geognostiche, mettendo a disposizione il dataset completo di tutti gli studi finora condotti;

Visto l’accordo di cooperazione, sottoscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 e del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. tra il DRPC Sicilia e l’INGV, parte integrante dell’accordo medesimo, nel quale sono descritte le attività di studio, rimandando a successivi

accordi attuativi la definizione del cronoprogramma relativo a ciascuna azione di studio, i tempi di realizzazione e le risorse finanziarie;

Considerato che l'accordo, tra l'altro, limitatamente agli studi di microzonazione sismica prevede il contributo finanziario attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, pari a € 1.198.668,19, previste dalla ex legge 77/2009, O.C.D.P.C. n. 780/2021, per gli studi di MS3. Il contributo sopra citato sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività in comune, la cui rendicontazione dovrà avvenire nel rispetto delle medesime disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante "*Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza.*", pubblicato nella GURI 14 febbraio 2013, n. 38;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del suddetto accordo;

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 Di approvare l'allegato accordo di cooperazione sottoscritto tra il DRPC Sicilia e l'INGV, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., nel quale sono descritte tutte le attività di studio che il DRPC Sicilia intende avviare per completare le attività del *Piano Regionale di Microzonazione Sismica* (ex Deliberazione Giunta Regionale 20 marzo 2017, n. 138), nei territori comunali a più elevato rischio sismico.

Art. 3 Dare atto che le attività di studio che il DRPC Sicilia intende avviare nei Comuni a più elevato rischio sismico del territorio regionale della Sicilia, di cui al precedente art. 2, riguarderanno in particolare:

- studi tecnico - scientifici per la realizzazione di scenari di pericolosità sismica nella prospettiva di implementare scenari di rischio attraverso l'interazione con i dati geologici, sociali ed economici del territorio regionale della Sicilia e delle banche dati regionali di maggior dettaglio ad oggi disponibili;
- studi locali di MS3, con approfondimenti di natura geologico - tecnica nelle Zone di attenzione per FAC, nelle Zone di attenzione per frane, liquefazione ed eventuali altre instabilità geologiche presenti;
- studi di dettaglio per la definizione dell'input sismico finalizzati alla definizione del terremoto di progetto e selezione degli accelerogrammi;
- attività di ricerca e a carattere innovativo in campo scientifico o tecnico a livello teorico, applicativo o sperimentale, anche attraverso l'attivazione di specifiche borse di studio;
- attività di ricerca scientifica volta allo sviluppo, ottimizzazione e implementazione di reti, metodi e tecniche di analisi in tema di monitoraggio sismico e geodetico del territorio;
- partecipazione a tavoli tecnici e programmi nazionali ed internazionali e, in generale, individuazione di finanziamenti relativi ai punti precedenti di comune interesse;
- supporto tecnico - scientifico nell'ambito di un tavolo tecnico costituito per una proposta di riforma della normativa sismica regionale, con particolare riguardo alle modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica.

Art. 4 Dare atto che l'accordo di cui al precedente articolo 2, tra l'altro, limitatamente agli studi di microzonazione sismica prevede il contributo finanziario attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili, pari a € 1.198.668,19, previste dalla ex legge 77/2009, O.C.D.P.C. n. 780/2021, per gli studi di MS3. Il contributo sopra citato sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività in comune, la cui rendicontazione dovrà avvenire nel rispetto delle medesime disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante "*Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza.*", pubblicato nella GURI 14 febbraio 2013, n. 38.

Art. 5 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il Dirigente ad interim del Servizio S.03
dott.ssa Arcangela Le Pira

Il Dirigente generale
COCINA

	ACCORDO DI COOPERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA	
	LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 7, COMMA 4 DEL DECRETO	
	LEGISLATIVO 36/2023 e ss.mm.ii.	
	TRA	
	IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA	
	PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA	
	E	
	L'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV	
	PER	
	Attività di cooperazione con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile	
	per la prevenzione e riduzione del rischio sismico nell'ambito del Piano	
	Regionale di Microzonazione Sismica (ex Deliberazione Giunta Regionale 20	
	marzo 2017, n. 138) per la realizzazione di attività di protezione civile volte	
	alla prevenzione del rischio sismico, anche attraverso lo studio delle faglie	
	attive e capaci (FAC) e la determinazione delle cause della sismogenesi,	
	l'identificazione degli scenari di pericolosità e l'individuazione delle zone del	
	territorio soggette al rischio stesso o suscettibili di effetti di amplificazione	
	sismica locale, ed in particolare studi di Microzonazione Sismica (MS) di cui al	
	programma nazionale di prevenzione del rischio sismico (ex art. 11 Legge	
	77/2009), studi di dettaglio per la definizione dell'input sismico finalizzata alla	
	definizione del terremoto di progetto e selezione degli accelerogrammi;	
	TRA	
	il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della	
	Regione Siciliana, con sede in Palermo (PA), CAP 90141, via Gaetano Abela n.	
	Pagina 1 di 21	

	5, Partita IVA. 02711070827 - C.F. 80012000826, pec:	
	dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it, d'ora in avanti	
	DRPC Sicilia, rappresentato dall'ing. Salvatore Cocina, Dirigente Generale del	
	DRPC Sicilia, domiciliato per la carica in Palermo (PA), via Gaetano Abela n.	
	5 (di seguito Committente);	
	e	
	l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (di seguito INGV), con sede in	
	Via di Vigna Murata, n. 605, 00143 Roma, rappresentato dal Presidente Dott.	
	Fabio Florindo, domiciliato presso l'Amministrazione Centrale dell'INGV,	
	Codice Fiscale e Partita IVA 06838821004;	
	VISTO	
	• l'articolo 13 della D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 che individua l'INGV tra le	
	Strutture Operative Nazionali del Servizio Nazionale di Protezione Civile;	
	• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 luglio 2013,	
	n. 3152, ai sensi del DPCM 14 settembre 2012, su indicato, che individua i	
	Centri di Competenza;	
	• l'elenco allegato al decreto 24 luglio 2013, su indicato, che individua l'INGV	
	quale Centro di Competenza ai sensi della lett. a) dell'articolo 1, comma 2	
	del DPCM 14 settembre 2012;	
	• l'INGV, quale Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione	
	Civile, svolge attività di Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e	
	vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe, analisi in tempo reale	
	dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata	
	individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici,	
	Pagina 2 di 21	

vulcanici e degli tsunami; valutazione delle zone colpite o esposte sviluppo della conoscenza nell'ambito del rischio sismico, di progettazione, sviluppo e implementazione di banche dati geologico-tecniche, integrate in sistemi GIS;

CONSIDERATO CHE

- il DRPC Sicilia, attraverso la stipula di appositi Accordi attuativi a valle del presente Accordo con l'INGV, intende promuovere:
 - studi tecnico scientifici per la realizzazione di scenari di pericolosità sismica nella prospettiva di implementare scenari di rischio attraverso l'interazione con i dati geologici, sociali ed economici del territorio regionale della Sicilia e delle banche dati regionali di maggior dettaglio ad oggi disponibili;
 - studi di dettaglio per la definizione dell'input sismico finalizzati alla definizione del terremoto di progetto e selezione degli accelerogrammi;
 - attività di ricerca e a carattere innovativo in campo scientifico o tecnico a livello teorico, applicativo o sperimentale, anche attraverso l'attivazione di specifiche borse di studio;
 - attività di ricerca scientifica volta allo sviluppo, ottimizzazione e implementazione di reti, metodi e tecniche di analisi in tema di monitoraggio sismico e geodetico del territorio;
 - partecipazione a tavoli tecnici e programmi nazionali ed internazionali e, in generale, individuazione di finanziamenti relativi ai punti precedenti di comune interesse;

	comma 4 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., finalizzata	
	a garantire il conseguimento dell'interesse pubblico di Protezione Civile;	
	• gli oneri di cui al presente Accordo costituiscono il concorso parziale al	
	rimborso delle spese sostenute dall'INGV per lo svolgimento delle citate	
	attività, i cui ulteriori oneri sono sostenuti dal citato Istituto;	
	• l'INGV, al fine di garantire i propri obiettivi, potrà stipulare accordi e	
	convenzioni con soggetti pubblici, sia nazionali che internazionali;	
	• al fine di dare attuazione alla normativa citata;	
	TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI DEFINISCE E SI	
	STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	Premesse	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.	
	Art. 2	
	Oggetto e finalità dell'Accordo	
	Il presente Accordo ha per oggetto il perseguimento comune del pubblico	
	interesse di Protezione Civile, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali del	
	DRPC Sicilia e dell'INGV, per regolare i rapporti di reciproca cooperazione, i	
	reciproci obblighi e contributi.	
	L'Accordo di cooperazione tra il DRPC Sicilia e l'INGV, attraverso la stipula	
	di appositi Accordi attuativi, intende promuovere studi tecnico - scientifici per	
	la realizzazione di scenari di pericolosità sismica e scenari di rischio; studi di	
	dettaglio per la definizione dell'input sismico finalizzata alla definizione del	
	terremoto di progetto e selezione degli accelerogrammi; studi di	
	Pagina 9 di 21	

	approfondimento sulle instabilità cosismiche, nella prospettiva degli studi di	
	Microzonazione sismica di terzo livello (MS3) di Comuni a maggior rischio	
	sismico della Sicilia orientale; attività di ricerca e a carattere innovativo in	
	campo scientifico o tecnico a livello teorico, applicativo o sperimentale, anche	
	attraverso l'attivazione di specifiche borse di studio; supporto tecnico -	
	scientifico nell'ambito di un tavolo tecnico costituito per una proposta di	
	rimborso della normativa sismica regionale, con particolare riguardo alle	
	modalità di recepimento degli studi di microzonazione sismica; attività di	
	ricerca scientifica volta allo sviluppo, ottimizzazione e implementazione di	
	reti, metodi e tecniche di analisi in tema di monitoraggio sismico e geodetico	
	del territorio; partecipazione a tavoli tecnici e programmi nazionali ed	
	internazionali e, in generale, individuazione di finanziamenti relativi ai punti	
	precedenti di comune interesse; supporto alla redazione di tesi di Laurea	
	Triennali e Magistrali, Assegni e Dottorati di ricerca su argomenti di interesse	
	comune.	
	Ciascun Accordo attuativo sarà corredato di un allegato tecnico, contenente il	
	cronoprogramma degli studi, parte integrante dell'Accordo medesimo, e la	
	descrizione dettagliata di tutte le attività da svolgere.	
	Art. 3	
	Compiti del DRPC Sicilia	
	Per garantire il conseguimento dell'obiettivo di una più efficace	
	programmazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico ai fini di	
	Protezione Civile, il DRPC Sicilia contribuisce alla realizzazione delle attività	
	di cui al presente Accordo con le professionalità in servizio impegnate	
	Pagina 10 di 21	

nell’ambito del Piano Regionale di Microzonazione Sismica. Il DRPC Sicilia		
raccoglie, valuta e omogeneizza eventuali documenti tecnici, linee guida utili		
per l’espletamento delle attività. Individua, inoltre, fra i risultati raggiunti dal		
presente Accordo, quelli da pubblicare sul proprio sito istituzionale.		
Il DRPC Sicilia, inoltre, rende disponibili tutti i dati pregressi riguardanti gli		
studi di MS1, MS3, le indagini geologiche esistenti, le cartografie di base		
(formato geodatabase in scala 1:10.000 e 1:2.000). Il DRPC Sicilia si occuperà,		
tra l’altro, di curare l’implementazione di appositi servizi webGIS per la		
pubblicazione e condivisione dei dati geografici attraverso il sito Internet		
tematico istituzionale.		
Art. 4		
Compiti dell'INGV		
Le attività svolte dall'INGV consistono nel coordinamento delle diverse unità		
operative impegnate nelle attività previste dal presente Accordo e nel		
monitoraggio dei prodotti da consegnare nel rispetto delle tempistiche		
stabilite nei vari accordi attuativi.		
Art. 5		
Accordi attuativi		
La collaborazione tra il DRPC Sicilia e l'INGV, finalizzata al perseguimento		
dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di		
appositi Accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel		
rispetto del presente Accordo di cooperazione, dei Regolamenti interni		
all'INGV e della normativa vigente. Le attività svolte dall'INGV rientrano tra		
quelle elencate e citate in premessa.		
Pagina 11 di 21		

	Fermo restando quanto già finora indicato, gli Accordi attuativi dovranno	
	disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte	
	le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione	
	tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	• gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;	
	• gli aspetti di natura tecnico-scientifica;	
	• la durata che dovrà essere comunque compresa nella durata della	
	presente Convenzione Quadro;	
	• i termini dell'impegno assunto dalle Parti interessate;	
	• i referenti delle Parti interessate;	
	• i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi	
	a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune	
	interesse;	
	• le risorse finanziarie necessarie;	
	• il personale coinvolto nelle attività;	
	• il ristoro delle spese sostenute per l'attività oggetto gli Accordi attuativi;	
	• l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione posta in essere;	
	• gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza,	
	proprietà intellettuale, obblighi di riservatezza ulteriori rispetto a quelli	
	disciplinati dalla presente Convenzione Quadro, che dovessero essere	
	ritenuti opportuni in ragione del singolo Accordo attuativo.	
	Restano in ogni caso validi, ai sensi della normativa vigente, gli Accordi	
	attuativi sottoscritti in data precedente alla firma del presente Atto.	
	Art. 6	
	Pagina 12 di 21	

	Durata ed eventuale rinnovo	
	Il presente Accordo avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione, rinnovabile in seguito ad Accordo scritto tra le Parti per uguale periodo. Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con le modalità descritte nell'art. 13.	
	Art. 7	
	Oneri	
	Il DRPC Sicilia, per l'attuazione delle attività di studio previste dal presente Accordo, metterà a disposizione specifici finanziamenti. Per gli studi di microzonazione sismica, in linea con i costi convenzionali previsti dalle Ordinanze <i>ex</i> legge 77/2009, saranno rese disponibili le risorse dell'OCDPC n. 780/2021 e di altre eventuali Ordinanze, quale rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Il contributo sopra citato sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività in comune, oggetto del presente Accordo. Le risorse, attualmente disponibili, destinate all'attuazione del presente accordo sono quelle di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1, della OCDPC n. 780/2021, pari a € 1.198.668,19.	
	La rendicontazione dei fondi erogati dal DRPC Sicilia dovrà avvenire nel rispetto delle medesime disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante <i>"Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza."</i> , pubblicato nella GURI 14 febbraio 2013, n. 38. La rendicontazione economica sarà realizzata in un'unica soluzione al termine delle attività previste dal presente Accordo.	
	Pagina 13 di 21	

	Art. 8	
	Modalità di erogazione	
	Nell’ambito di ciascun Accordo attuativo che sarà sottoscritto a valle del	
	presente Accordo, il DRPC Sicilia verserà le risorse secondo il	
	cronoprogramma che di volta in volta sarà redatto.	
	Art. 9	
	Referenti	
	Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle	
	Parti, per il corretto funzionamento del presente Accordo di cooperazione i	
	rispettivi Responsabili per il conto dell’INGV e del DRPC Sicilia saranno	
	individuati nei successivi accordi attuativi.	
	Ciascun responsabile raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle	
	Istituzioni di appartenenza per indirizzarle, tramite l’altro responsabile, verso	
	i corrispondenti esperti dell’altra Parte, adoperandosi altresì per il	
	perfezionamento degli atti esecutivi del presente accordo. I referenti avranno	
	inoltre il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni	
	verificandone periodicamente l’avanzamento e la realizzazione.	
	L'attività svolta dal personale di ciascuna delle parti non implica alcun vincolo	
	di subordinazione nei confronti dell'altra ed il personale utilizzato manterrà a	
	tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro con il rispettivo datore.	
	Nell’ambito degli accordi attuativi che saranno sottoscritti per le finalità del	
	presente accordo, saranno individuati i Responsabili scientifici per conto	
	dell’INGV e del DRPC Sicilia.	
	Art. 10	
	Pagina 14 di 21	

	Personale e altri soggetti coinvolti	
	Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti potranno avvalersi della	
	collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti	
	di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno	
	specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito	
	dell'accordo e degli Accordi Attuativi.	
	In considerazione delle caratteristiche delle attività, le Parti si riservano altresì	
	la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri	
	Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori. In particolare l'INGV potrà avvalersi	
	anche del contributo di altri Istituti di ricerca, di collaboratori esterni e del	
	contributo di Università o Enti Pubblici con comprovata esperienza nel settore	
	di studio. Nel caso di avvalimento di collaboratori esterni, la procedura di	
	selezione dovrà avere evidenza pubblica. Resta inteso, che in caso di	
	avvalimento, i soggetti individuati regoleranno il rapporto di collaborazione	
	con il solo INGV, il quale assume esclusiva e diretta responsabilità per	
	l'osservanza di ogni normativa vigente in materia di rapporti di lavoro e nei	
	confronti del DRPC Sicilia per l'esatto adempimento e rispetto di tutti gli	
	obblighi nascenti dal presente Accordo.	
	Art. 11	
	Confidenzialità e Pubblicazioni	
	L'INGV dichiara di rispettare la normativa in materia di tutela della privacy e	
	non divulgare informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere	
	riservato, di cui è a conoscenza in forza del presente impegno. In ogni	
	eventuale pubblicazione riguardante l'attività svolta in forza del presente	
	Pagina 15 di 21	

	Accordo, l'INGV e tutti coloro che parteciperanno allo svolgimento delle attività, sono obbligati a dare adeguata informativa dell'Accordo attuativo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di supporto tecnico - scientifico. E' concesso da parte del Committente all'INGV, e a tutti i soggetti dallo stesso coinvolti nella realizzazione delle attività e nel conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, l'utilizzo di dati ed elaborati da essi prodotti per i soli fini scientifici.	
	Art. 12	
	Risoluzione	
	Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il presente Accordo in caso d'inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante comunicazione a mezzo PEC almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza salvo che, entro tale termine, la Parte inadempiente non provveda ad adempiere.	
	Art. 13	
	Recesso o scioglimento	
	Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare all'altra Parte mediante PEC. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in	
	Pagina 16 di 21	

	progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione	
	all'interno degli accordi attuativi.	
	Art. 15	
	Riservatezza	
	Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno	
	dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a	
	seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo.	
	Art. 16	
	Accesso alle Strutture ed utilizzo di attrezzature	
	Qualora sia necessario, entrambe le Parti consentono al personale incaricato	
	dello svolgimento dell'attività l'accesso alle proprie strutture individuate di	
	volta in volta, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto	
	delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità	
	e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate	
	(ved. Art. 17). Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del	
	presente Accordo ha accesso alle strutture e alle apparecchiature della	
	controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a	
	terzi. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale	
	relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di	
	responsabilità civile (ved. Art. 17). L'utilizzo delle attrezzature di controparte	
	è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.	
	Art. 17	
	Sicurezza	
	Pagina 18 di 21	

	Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza	
	sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106,	
	si stabilisce che il rappresentante legale del DRPC Sicilia assume tutti gli oneri	
	relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi	
	di lavoro nei confronti dei tecnologi, del personale tecnico - amministrativo e	
	ricercatori ospitati presso i propri uffici.	
	Allo stesso modo e reciprocamente il rappresentante legale dell'INGV assume	
	i medesimi oneri nei confronti della controparte del DRPC Sicilia.	
	Il rappresentante legale di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra	
	Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la	
	sorveglianza sanitaria ove richiesto dalla normativa vigente. Si demanda a	
	singoli Accordi attuativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le	
	posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.lgs.	
	9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.	
	Art. 18	
	Coperture assicurative	
	L'INGV dà atto che tecnologi, personale tecnico - amministrativo e ricercatori	
	che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali del	
	DRPC Sicilia, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla	
	vigente normativa.	
	Il DRPC Sicilia garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti	
	o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività	
	connesse con il presente accordo presso i locali dell'INGV.	
	Pagina 19 di 21	

	Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.	
	Art. 19	
	Trattamento dei dati personali	
	Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire su supporto cartaceo e/o informatico i dati e le informazioni relative all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e agli Accordi attuativi di cui all'art. 5 dello stesso, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dalla normativa nazionale vigente, in particolare in base a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.	
	Nei singoli Accordi attuativi, di cui all'art. 5 del presente Accordo, le Parti provvederanno a specificare i rispettivi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti in base alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e le specifiche disposizioni o prescrizioni richieste e da predisporre per l'attuazione delle singole attività che si vorranno porre in essere.	
	Art. 20	
	Incompatibilità	
	Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto dell'Accordo, di rinviare, rispetto alle situazioni di incompatibilità, a	
	Pagina 20 di 21	

	quanto prescritto dalla normativa vigente e dalle specifiche regolazioni applicabili in materia.	
	Art. 21	
	Disciplina delle controversie	
	Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente	
	Accordo, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate	
	secondo la normativa giuridica in vigore il cui foro competente è quello di	
	Palermo.	
	Art. 22	
	Registrazione	
	Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante	
	sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini	
	e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/90,	
	redatto in triplice copia, ed è soggetto a repertorizzazione presso il DRPC Sicilia.	
	Per il DRPC Sicilia	Per l'INGV
	Il Dirigente Generale	Il Presidente
	Ing. Salvatore Cocina	Dott. Fabio Florindo
	Pagina 21 di 21	